

**LEGISLATURA VIII^**

**CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO**



**PROPOSTA DI LEGGE**

***N.118 del 16 febbraio 2006***

Soggetti proponenti od estremi della deliberazione della Giunta regionale:

**Cons.ri: C. Moscardelli - M. Di Carlo - P. Brianti - F. Dalia - G. Milana - A. Zanon**

Oggetto:

**NORME A TUTELA DI PERSONE IN  
SITUAZIONE DI COABITAZIONE STABILE**

# PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE

N.

CONCERNENTE

“Norme a tutela di persone in situazione di coabitazione stabile”


Iniziativa dei Consiglieri: CLAUDIO MOSCARDELLI  
MARIO DI CARLO



PAOLA BRIANTI



FRANCESCO DALIA  
GUIDO MILANA  
ANTONIO ZANON




## PROPOSTA DI LEGGE

Dichiara formalmente ricevibile

Assegnata alla commissione 11<sup>a</sup> - 6<sup>a</sup> - 8<sup>a</sup> - 9<sup>a</sup>

Roma, 16-2-2006

all'ordine del Presidente  
Il Direttore del Servizio Aula  
(Dr. Salvatore Nigro)



## Disegno di legge regionale recante norme a tutela di persone in situazione di coabitazione stabile

### RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La finalità che il presente disegno di legge regionale intende perseguire - come stabilito all'**art. 1** - è quella di garantire una serie di misure socio-assistenziali a favore di soggetti che coabitano stabilmente in condizioni di disagio economico-sociale. E' noto infatti come le Regioni, in particolare dopo la riforma del titolo V, rivestano un ruolo di primo piano nell'ampio settore delle politiche di solidarietà e, come, più specificamente, la materia socio-assistenziale sia riconducibile all'ampio novero delle competenze residuali regionali di cui al 4° c. dell'art. 117, Cost.

Il legislatore regionale nell'ambito, quindi, degli ampi compiti regolativi ad esso spettanti, può prendere in considerazione alcuni interessi individuali e inviolabili che possono trovare fondamento nella solidarietà propria di una consuetudine di vita. Il presupposto della tutela apprestata è dettata, in altri termini, dall'esigenza di garantire un nucleo di diritti che consentano il pieno sviluppo della persona, specie se appartenente ad una categoria protetta. In questa prospettiva l'**art. 2** individua gli obiettivi del provvedimento legislativo in una serie di interventi a favore di varie categorie di soggetti in condizioni di disagio ed in particolare di coloro che si trovano in condizioni di disagio economico-sociale, dei disabili, degli anziani, dei minori ed, infine, dei malati.

L'**art. 3**, c. 1, definisce i compiti spettanti al Consiglio ed alla Giunta regionale per il perseguimento degli obiettivi individuati all'art. 2. All'art. 3, c. 2 vengono inoltre stabiliti i criteri necessari per individuare l'ordine di priorità tra i soggetti a favore dei quali sono previsti gli interventi socio-assistenziali. Il criterio "ordinante" è rappresentato dal reddito complessivo del nucleo coabitante, quale risulta cioè dalla somma dei redditi dei soggetti coabitanti. A parità di reddito operano poi altri criteri, individuati nell'eventuale presenza all'interno del nucleo coabitante di portatori di handicap, di anziani non autosufficienti, di soggetti in situazione di particolare disagio psico-fisico.


L'**art. 4** prevede una serie di interventi volti a rimuovere eventuali ostacoli di ordine abitativo. Tali interventi - che vanno da forme agevolate di prestiti per l'acquisto della casa comune, ai contributi previsti per le spese del canone d'affitto della casa di abitazione comune ecc... - rappresentano la concretizzazione a livello legislativo di quell'obiettivo di tutela delle fasce più deboli che la regione Lazio persegue - secondo quanto previsto in particolare all'art. 7, c. 2, lett. g), dello Statuto regionale - anche attraverso una politica abitativa che renda effettivo "il diritto ad un'abitazione adeguata, con particolare attenzione ai giovani, ai nuclei familiari di nuova formazione e ai cittadini delle fasce svantaggiate per condizioni economiche, sociali o personali". Secondo quanto previsto al c. 2 del presente articolo, spetta inoltre alla Giunta regionale, con propria deliberazione, individuare le fasce di reddito cumulativo, cioè le fasce del reddito complessivo dei soggetti coabitanti, al fine dell'individuazione dei destinatari dei benefici previsti al c. 1. Alla Giunta spetta altresì

definire gli indirizzi per la concessione dei benefici stessi, da parte dei comuni, singoli o associati.

L'**art. 5** prevede poi la concessione di contributi economici a favore di persone stabilmente coabitanti, nel caso in cui tra questi sia presente un soggetto che abbia diritto all'assistenza domiciliare; ciò al fine di garantire le prestazioni sociali da queste effettuate direttamente a favore dell'assistito. Finalità della previsione è quindi, come è evidente, quella di consentire che soggetti privi di autonomia fisica o psichica possano continuare a vivere nel proprio ambiente.

Ulteriori misure economiche a favore delle fasce svantaggiate, nell'ambito della stabile convivenza, vengono previste dall'**art. 6**, in particolare al fine di garantire ai cittadini in condizioni socio-economiche svantaggiate un livello minimo di sussistenza nel proprio ambiente di vita. In questo caso e per la finalità evidenziata, la Regione può infatti promuovere protocolli d'intesa con i Comuni per l'erogazione di contributi economici che siano finalizzati, secondo la puntale elencazione contenuta nell'**art. 7**: a sopperire alla disoccupazione; a contribuire alle spese per acquisto di medicinali; a contribuire al pagamento di utenze; ad agevolare l'uso dei trasporti pubblici; ad assegnare buoni pasto o buoni spesa; a sostenere la scolarità nella fascia dell'obbligo, in particolare per l'acquisto dei libri di testo. Le finalità, pur puntualmente elencate, rappresentano tuttavia solo un'indicazione che, se pur riferita alle ipotesi più rilevanti, non esclude tuttavia la possibilità che i protocolli di intesa prevedano finalità ulteriori e diverse, comunque connesse alla necessità di assicurare livelli minimi di sussistenza per i soggetti stabilmente coabitanti.

L'**art. 7** fa infine riferimento all'individuazione del capitolo di spesa utilizzato per l'attuazione della legge, al fine evidente di garantire la copertura finanziaria necessaria per realizzare gli interventi solidaristici previsti nel presente provvedimento legislativo.

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Claudio Moravati". The signature is fluid and cursive, with a large loop at the end.

**Art. 1**  
*(Finalità)*

1. La Regione, in conformità agli articoli 2, 32 e 38 della Costituzione e agli articoli 6 e 7 del proprio Statuto, individua interventi in favore delle persone stabilmente coabitanti in condizioni di disagio economico-sociale.
  
2. La Regione persegue tali finalità, con il concorso degli enti locali, nell'ambito delle competenze definite con la legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 e in applicazione delle disposizioni di cui alla legge regionale 9 settembre 1996, n. 38 e dei principi fondamentali introdotti dalla legge 8 novembre 2000, n. 328, recante titolo "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali" .

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke extending to the right.

**Art. 2**  
*(Obiettivi)*

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, la Regione persegue i seguenti obiettivi:
  - a) prevedere misure socio-assistenziali in favore delle persone stabilmente coabitanti in condizioni di disagio economico-sociale;
  - b) sviluppare le iniziative di solidarietà nelle situazioni di stabile coabitazione in cui sono presenti disabili;
  - c) attivare servizi che facilitino la permanenza dell'anziano all'interno della comune abitazione;
  - d) assicurare l'assistenza a favore delle persone stabilmente coabitanti che subiscono maltrattamenti, in particolare dei minori;
  - e) garantire ai pazienti ricoverati presso presidi ospedalieri la continuità del rapporto con i propri coabitanti.



### **Art. 3**

#### *(Perseguimento degli obiettivi)*

1. Per il perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 2, il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, nell'ambito del piano socio-assistenziale previsto dall'art. 46 della legge regionale 9 settembre 1996, n. 38, determina gli interventi da attuare nel triennio di riferimento, le aree oggetto di progetti-obiettivo e di azioni programmatiche, le modalità per il coordinamento e l'integrazione dei servizi di assistenza sociale con gli altri servizi del territorio, nonché le risorse disponibili per ciascun intervento.
2. Ai fini degli interventi previsti dalla presente legge l'ordine di priorità degli aventi titolo è stabilito sulla base del reddito, definito dalla somma dei redditi dei coabitanti. A parità di reddito si terrà conto dell'eventuale presenza di:
  - a) soggetto disabile;
  - b) anziano non autosufficiente;
  - c) soggetto in situazione di particolare disagio psico-fisico.



#### **Art. 4**

*(Sostegno alla disponibilità abitativa)*

1. In favore dei soggetti di cui alla presente legge, la Regione prevede, nel quadro degli obiettivi previsti dall'art. 7, comma 2, lettera g), del proprio Statuto:
  - a) forme agevolate di prestito per l'acquisto della casa comune;
  - b) specifica considerazione per l'attribuzione di alloggi destinati all'assistenza abitativa nell'ambito dei programmi d'edilizia residenziale pubblica;
  - c) contributi alle spese per il canone di affitto della casa di abitazione comune;
  - d) rimborso di parte delle spese relative alla prima attivazione dei servizi di fornitura di acqua, energia elettrica e gas;
  - e) rimborso di parte delle spese riguardanti l'imposta comunale sugli immobili (ICI) e la tassa sui rifiuti.
2. La Giunta regionale, con propria deliberazione, definisce le fasce di reddito cumulativo dei destinatari dei benefici di cui al comma 1, nonché gli indirizzi per la concessione, da parte dei comuni, singoli o associati, dei benefici stessi.



**Art. 5**

*(Iniziativa per consentire la permanenza di persone  
non autosufficienti nella comune abitazione)*

1. In favore delle persone stabilmente coabitanti possono essere previsti contributi economici per le prestazioni sociali da esse effettuate in favore dell'assistito.

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized initial 'R' followed by a smaller, less distinct mark.

## **Art. 6**

*(Misure economiche)*

1. Al fine di garantire ai cittadini in disagiate condizioni socio-economiche un livello minimo di sussistenza nel proprio ambiente di vita, la Regione promuove un protocollo d'intesa con i Comuni per l'erogazione di contributi economici finalizzati tra l'altro a :
  - a) sopperire alla disoccupazione del soggetto stabilmente coabitante;
  - b) contribuire alle spese per l'acquisto dei medicinali;
  - c) contribuire al pagamento delle utenze;
  - d) agevolare l'uso dei trasporti pubblici;
  - e) assegnare buoni pasto o buoni spesa;
  - f) sostenere la scolarità nella fascia dell'obbligo, in particolare per l'acquisto dei libri di testo.



**Art. 7**

*(Disposizioni finanziarie)*

1. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, quantificati per l'esercizio finanziario 2006 in euro ~~60.000.000,00~~ <sup>60.000.000,00</sup> si fa fronte mediante gli stanziamenti previsti nell'UPB H41.
2. Per gli esercizi finanziari successivi si provvede con le relative legge di bilancio.

